



**REGOLAMENTO DEL MERCATINO PER LO SCAMBIO  
E LA VENDITA DI BENI USATI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 28.12.2013

**INDICE**  
**Regolamento del mercatino per lo scambio e la vendita di beni usati**

Art. 1 – Disposizioni generali – Istituzione.....	pag.	3
Art. 2 – Categorie di operatori e limitazioni all'esercizio.....	pag.	3
Art. 3 – Richiesta di partecipazione.....	pag.	3
Art. 4 – Modalità di svolgimento.....	pag.	4
Art. 5 – Articolazione degli spazi espositivi.....	pag.	4
Art. 6 – Tassa occupazione suolo pubblico.....	pag.	4
Art. 7 – Localizzazione mercatino.....	pag.	5
Art. 8 – Orari svolgimento della manifestazione.....	pag.	5
Art. 9 – Aree parcheggio dei veicoli.....	pag.	5
Art. 10 – Sanzioni.....	pag.	5
Art. 11 – Disposizioni finali.....	pag.	6

## Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI-ISTITUZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercatino dell'usato, istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 03.07.1996.
2. Il mercatino dell'usato è una manifestazione che si pone come obiettivo quello di promuovere uno scambio commerciale e di baratto diverso dall'usuale, rivalutando l'importanza della merce usata e del risparmio, riconsiderando l'etica in economia e dei rapporti interpersonali negli scambi commerciali.
3. Nell'ambito delle prerogative istituzionali di valorizzazione degli usi e costumi locali, delle iniziative socio-culturali, ricreative e di aggregazione comunitaria esercitate dalla Pro Loco di Gazzada Schianno, viene riconosciuta ad essa l'organizzazione e la gestione del mercatino dell'usato, il cui svolgimento avrà luogo la 1<sup>a</sup> domenica di ogni mese.
4. In tale iniziativa, l'Amministrazione Comunale, viene sollevata da tutti gli aspetti di responsabilità civile e penale in relazione a fatti o atti che dovessero essere compiuti durante lo svolgimento della manifestazione. L'Amministrazione declina ogni responsabilità in merito agli adempimenti fiscali, ove gli espositori ne fossero tenuti.
5. L'area in cui si svolge la manifestazione è, ai fini di legge e di regolamento, area pubblica, anche per quanto concerne i profili di controllo e sanzionatori.
6. L'Amministrazione Comunale, ogni qualvolta sopraggiungano fatti rilevanti o ricorrenze o lo ritenga opportuno, con un preavviso di 8 giorni, si riserva insindacabilmente di sospendere temporaneamente la manifestazione, oppure, per giustificati motivi, annullarla definitivamente senza che per questo i privati e la Pro Loco, possano avanzare pretese di alcun tipo.

## ART. 2 – CATEGORIE DI OPERATORI E LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO

1. La manifestazione, a cura del Presidente pro-tempore della Pro Loco di Gazzada Schianno e dei suoi collaboratori, è finalizzata all'esposizione e vendita di merci da parte di privati maggiorenni che non siano soggetti che esercitino l'attività in modo professionale.
2. E' vietata la vendita di articoli nuovi ancora contenuti nell'imballaggio originario ovvero acquistati all'ingrosso con finalità commerciali.
3. La Pro Loco o gli organi di polizia hanno facoltà di sospendere la vendita di articoli che a loro insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di sicurezza e lecita provenienza.
4. La Pro Loco ha facoltà di porre un limite di operatori con esposizione e vendita di prodotti della stessa tipologia merceologica.
5. Nel caso in cui la merce non sia ritenuta pertinente allo spirito della manifestazione, l'autorizzazione alla sua esposizione può essere insindacabilmente rifiutata.
6. In tale manifestazione, particolare riguardo deve essere accordato agli Oratori delle Parrocchie di Gazzada e di Schianno, nonché alle associazioni di volontariato ed altre associazioni di carattere socio-culturale con sede in Gazzada Schianno, che, senza fini di lucro ed orientate istituzionalmente agli aspetti socio-assistenziali nell'ambito locale, svolgono attività di raccolta di fondi.
7. E' vietata la vendita e l'esposizione di:
  - a) oggetti preziosi nuovi e usati il cui valore sia superiore a €. 300,00 quali: perle, pietre preziose e oggetti in metalli preziosi (come definiti dal D.Lgs. n. 251/1999);
  - b) generi alimentari;
  - c) animali vivi;
  - d) qualunque genere di arma (come definita dall'art. 30 del TULPS e artt. 44 e 45 del Reg.);
  - e) qualsiasi genere di materiale destinato ad un pubblico di soli adulti;

## ART. 3 – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

1. I soggetti interessati devono presentare alla Pro Loco richiesta di partecipazione al mercatino in qualità di privati venditori occasionali.
2. La trattazione delle merci deve essere fatta personalmente dall'assegnatario del posteggio che, unitamente alle stesse, deve tenere esposta in modo ben visibile la scheda di partecipazione, che viene fornita dall'organizzazione della Pro Loco.

3. Tale scheda, che viene riconosciuta come unico titolo abilitativo, deve essere compilata prima dell'installazione della bancarella.
4. La suddetta scheda, predisposta dalla Pro Loco, deve essere sottoscritta dall'operatore al momento della richiesta di partecipazione al mercatino e deve contenere l'esplicito impegno a non mettere in vendita merci di dubbia o illecita provenienza, nonché di essere a conoscenza e di rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dalla normativa fiscale e dalla normativa penale con particolare riferimento al reato di ricettazione (art. 648 C.P.).
5. Nella suddetta scheda deve essere dichiarata dagli espositori, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000 nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sanzionabile ai termini di legge, di non essere titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche oppure di non essere in possesso di altri titoli abilitativi all'esercizio di attività commerciali.
6. Al termine di ogni manifestazione, a cura della Pro Loco, dovrà essere compilato un elenco dettagliato degli espositori (generalità, merce esposta e quant'altro necessario alla loro individuazione) che sarà consegnato all'Amministrazione Comunale per gli eventuali controlli, anche a campione, sulla regolarità dei partecipanti e sulla veridicità di quanto dichiarato.
7. L'espositore deve sempre avere a disposizione un documento di riconoscimento.

#### ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. E' preferibile, per una tutela degli acquirenti, che gli operatori esponano in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino o un cartello riepilogativo dei prezzi dei prodotti esposti.
2. L'accesso e lo stazionamento dei veicoli da trasporto all'interno dell'area della manifestazione è consentito solo per le operazioni di carico e scarico di oggetti, salvo che i mezzi costituiscano parte integrante del banco di esposizione/vendita.
3. E' fatto assoluto divieto di richiamare il pubblico con grida, richiami sonori e simili.
4. E' vietato appendere oggetti o utilizzare proprietà o pertinenze altrui (muri, finestre ecc.), fatto salvo l'assenso dell'avente titolo.
5. E' vietato appendere oggetti sulla segnaletica su piantumazioni, cancellate o qualsiasi altro elemento di arredo urbano, così come la loro manomissione.
6. Al momento della chiusura del mercatino, l'operatore è tenuto a lasciare il suolo assegnato libero dai residui di ogni sorta.

#### ART. 5 – ARTICOLAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI

1. L'assegnazione dei posteggi, a seguito di espressa richiesta e compilazione della scheda prevista dal precedente articolo 3 da effettuarsi di volta in volta, deve essere improntata alla massima trasparenza ed equità fra tutti i partecipanti.
2. L'ingombro di ogni bancarella deve essere contenuto nella dimensione massima di mt 4,00 di larghezza e mt 2,00 di profondità, compreso lo spazio minimo di 0,50 mt. tra banchi che dovrà essere lasciato libero per il passaggio.
3. Le bancarelle devono essere collocate negli spazi contrassegnati, come indicato nel prospetto grafico allegato al presente regolamento che ne costituisce parte integrante.
4. I posteggi non possono essere scelti dagli operatori, né prenotati, ma verranno assegnati mediante sorteggio effettuato lo stesso giorno della manifestazione.
5. La frequenza al mercatino non viene riconosciuta come titolo di priorità rispetto ad altri e non viene acquisito alcun diritto di riserva all'occupazione di uno spazio.

#### ART. 6 – TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. La corresponsione della tassa occupazione spazi ed aree, a carico della Pro Loco, sarà corrisposta annualmente in unica soluzione sulla superficie occupata dalle bancarelle individuate negli stalli indicati nel prospetto grafico allegato e stabilita in misura forfettaria con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

## ART. 7 - LOCALIZZAZIONE MERCATINO

1. Le aree riservate alla manifestazione sono individuate nell'elaborato grafico allegato al presente regolamento.
2. E' vietata l'esposizione e vendita al di fuori degli spazi individuati nell'elaborato grafico di localizzazione della manifestazione.
3. Per motivi di opportunità l'Amministrazione Comunale può procedere in qualsiasi momento alla riduzione delle aree, al loro ampliamento, utilizzando altre aree pubbliche, oppure spostare tutta la manifestazione in altra località del territorio comunale, senza che per questo gli espositori possano avanzare alcuna pretesa.

## ART. 8 – ORARI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

1. L'insediamento delle bancarelle deve avvenire dalle ore 7,30 alle ore 8,30.
2. Gli espositori che dovessero presentarsi dopo tale orario non saranno ammessi alla manifestazione in corso.
3. La manifestazione espositiva e vendita ha inizio alle ore 8,30 e termina alle ore 18,00, con obbligo di permanenza fino alle ore 13,00 e divieto di riassegnazione del posteggio abbandonato.
4. Entro le ore 18,30 le strade e gli spazi occupati, dovranno essere lasciati liberi dalle bancarelle o da qualsiasi altro materiale.
5. Al termine della manifestazione la Pro Loco dovrà provvedere alla rimozione di tutti i materiali di rifiuto, prodotti sia dagli operatori sia dai visitatori ed il suolo stradale dovrà essere riportato in pristino.

## ART. 9 – AREE DI PARCHEGGIO VEICOLI

1. Le principali aree di parcheggio degli autoveicoli e dei visitatori sono individuate nelle seguenti località, fatta salva l'individuazione di altre aree private messe in disponibilità, in occasione della manifestazione, all'organizzazione del mercatino:
  - a) Piazza Galvaligi, limitatamente nelle ore pomeridiane;
  - b) Piazza Stoppani;
  - c) Parcheggio sito in via Volta;
  - d) Parcheggio antistante il cimitero di Gazzada;
  - e) Area antistante campo sportivo di Gazzada in via Manzoni.
2. E' competenza dell'organizzazione, lungo le strade di accesso alla zona interessata dalla manifestazione, di collocare una congrua ed efficiente segnaletica stradale per indicare i posteggi di cui sopra.
3. Dovrà essere intrapresa qualsiasi iniziativa per evitare che i veicoli lasciati in sosta lungo le strade adiacenti la zona del mercatino possano costituire motivo di pericolo o di intralcio alla circolazione stradale. In particolare dovranno essere tutelati gli accessi pedonali e quelli carrai delle abitazioni nonché dovranno essere tenuti liberi da qualsiasi impedimento i percorsi pedonali (marciapiedi, attraversamenti pedonali, ecc.).

## ART. 10 – SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle norme penali nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle normative in materia, chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 500,00, secondo le disposizioni e procedure indicate dalla Legge n. 689/1981.
2. La sanzione indicata al comma precedente potrà essere modificata o adeguata con atto della Giunta Comunale.
3. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di non accordare al trasgressore, per l'avvenire, la possibilità di partecipare alla manifestazione.
4. In relazione alla gravità o alla recidiva delle violazioni, l'Amministrazione Comunale può

adottare provvedimenti di sospensione temporanea della manifestazione sino a sei domeniche consecutive.

5. La Pro Loco segnala agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria le eventuali violazioni di legge o del presente regolamento per gli accertamenti di competenza.

#### ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non esplicitamente contenuto nel presente regolamento, le fonti normative sono rappresentate dalle disposizioni vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di vendita al dettaglio di cose antiche ed usate e di pubblica sicurezza.
2. Eventuali variazioni occorse alle normative cui il presente regolamento si riferisce ne comportano l'automatico adattamento, qualora non sia prevista alcuna discrezionalità regolamentare da parte del Comune.
3. Il presente regolamento abroga totalmente il previgente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 3 luglio 1996.
4. Il presente regolamento entra in vigore con le procedure stabilite dallo Statuto Comunale.

LEGENDA

 N° 61 STALLI MERCATINO ml 4.00x2.00

COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO  
MERCATINO DELL'USATO

SCALA 1.8:1 - 22.11.13

